CAMERA DEI DEPUTATI N. 3328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MORINI

Presentata il 16 dicembre 1974

Modifiche alla legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente il riordinamento dei giudizi di assise

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le cause di disfunzione della giustizia in Italia sono molteplici e di non facile soluzione.

L'attenzione comunque si sofferma solitamente sugli aspetti più vistosi del problema, mentre una oculata « ristrutturazione » di leggi e di regolamenti consentirebbe intanto, in attesa di più profonde riforme, di meglio indirizzare le non certo eccessive disponibilità di lavoro del personale giudiziario.

Tra le norme da rivedere, o meglio, da adeguare a situazioni nuove, stanno quelle della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul « Riordinamento dei giudizi di assise » e, in particolare, gli articoli 9 e 10 di detta legge.

Detti articoli prevedono i requisiti per essere iscritti negli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello.

L'articolo 9, oltre alla cittadinanza italiana, al godimento dei diritti civili e politici, alla buona condotta morale, all'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, esige, per il giudice popolare di corte d'assise « il titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo ».

L'articolo 10 statuisce l'obbligo del possesso, per il giudice popolare di corte d'assise d'appello, « del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo ».

È evidente che queste norme non sono più correlate, e meno ancora lo saranno in futuro, con l'affermazione dell'obbligo scolastico, per tutti i cittadini, fino al conseguimento del diploma di scuola media di primo grado.

Seguendo le prescrizioni dettate dagli articoli 13 e seguenti della legge, si giungerà fra qualche tempo a dover iscrivere negli albi di corte d'assise di primo grado, tutti i cittadini, esclusi i pochi casi di non buona condotta morale, aventi « età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni ».

Si tratterà della compilazione, in tutta Italia, di elenchi comprendenti milioni di nominativi, che vedranno impegnate, in primo luogo, le commissioni comunali (articolo 13) composte dal sindaco e da due consiglieri comunali, le commissioni mandamentali (articolo 16) composte dal pretore e dai sindaci dei comuni del mandamento, i magistrati del tribunale (articolo 18).

Ovviamente l'esame delle commissioni è preceduto e seguito da un oneroso lavoro da parte degli uffici comunali e giudiziari, per la preparazione della documentazione e delle liste.

In sostanza, si ritiene che, di fronte alla elevazione del titolo minimo di studio dalla licenza elementare alla licenza di scuola media

di primo grado, impregiudicate future generali sistemazioni della materia in esame, sia intanto opportuno, per non giungere all'assurdo di iscrivere, in pratica, nelle liste, tutti i cittadini, uomini e donne, dai 30 ai 65 anni, modificare il requisito di cui al citato articolo 9 lettera *d*).

Questa modifica, che si impone per ragioni di praticità e di economia, non dovrà essere tuttavia eccessivamente restrittiva, per non snaturare il concetto di scelta dei giudici popolari.

Si ritiene anche giustificato che, almeno per la Corte d'assise di I grado, il limite di età previsto per la designazione a giudice popolare, sia ridotto (1).

Con le premesse di cui sopra, si formula, quindi, la seguente proposta di legge.

(1) Anche auspicabile, per i motivi già accennati, sembra il disporre l'aggiornamento degli albi definitivi non più ogni due, ma ogni tre anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è così modificato:

« I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 25 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 2.

L'articolo 10 della citata legge 10 aprile 1951, n. 287, è così modificato:

« I giudici popolari delle Corti di assise di appello oltre i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente articolo, devono avere un'età non inferiore ai 30 anni ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è così modificato:

« Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni terzo anno dei successivi trienni, ecc. ».